

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**ADUNANZA N. 168 LEGISLATURA N. X

delibera

1499

DE/PR/PSS Oggetto: Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo
0 NC Nazionale per le non autosufficienze - interventi per
anziani. Annualità 2017

Prot. Segr.
1603

Lunedì 18 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- LORETTA BRAVI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo Nazionale per le non autosufficienze - interventi per anziani. Annualità 2017

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

1. di approvare i criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo Nazionale per le non autosufficienze – interventi a favore degli anziani, annualità 2017 così come riportati nell'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che il Fondo di cui al punto 1) trattasi di una specifica anticipazione del Fondo per le non autosufficienze autorizzata dalla LR n. 35/2016 in attesa del Decreto ministeriale di riparto del fondo per il 2017 che ha acquisito l'Intesa della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 settembre 2017;
3. di stabilire che le risorse Fondo di cui sopra annualità 2017 vengono ripartire per il 50% per gli interventi a favore degli *"Anziani non autosufficienti"* e per il 50% per gli interventi a favore della *"Disabilità gravissima"*;
4. di stabilire che eventuali ulteriori risorse finalizzate al medesimo intervento verranno ripartite con le medesime modalità di cui all'allegato "A";
5. di stabilire che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 4.740.000,00 fa carico al bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n.1316 del 13/11/2017, come segue:
- € 3.357.802,79 al capitolo 2120330001;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- € 1.060.096,31 al capitolo 2120330002;

- € 322.100,90 al capitolo 2120330003.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- DGR n. 328 del 20/04/2015 "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per gli anziani non autosufficienti";
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, del 26 settembre 2016;
- DDPF n. 30 del 16/11/2016 "Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA 2016) di €11.310.000,00 da accertare sul capitolo di entrata 1201010069 del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2016;
- DGR n. 1450 del 23/11/2016 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 – Art. 10 L.R. 31/2015 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2016-2018 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi - Variazione al Bilancio Finanziario gestionale";
- DGR n. 1578 del 19/12 /2016 "Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre 2016 - Approvazione del Programma attuativo di allocazione delle risorse per aree di intervento del Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2016 e dei criteri attuativi degli interventi a favore delle Disabilità gravissime inclusa SLA".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- LR 30 dicembre 2016, n. 35 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)";
- DGR n. 1245 del 23/10/2017 "Art. 10, L.R. 30 dicembre 2016, n. 36 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario gestionale";
- DGR n. 1316 del 13/11/2017 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Criteri di riparto e modalità di utilizzo del Fondo Nazionale per le non autosufficienze - interventi per anziani. Annualità 2017";
- DGR. n. 1422 del 30 novembre 2017 "Variazione al Documento tecnico di accompagnamento 2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10";
- DGR. n. 1423 del 30 novembre 2017 "Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10";
- L.R. 4 dicembre 2017, n. 34 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10

Motivazione

Con la presente deliberazione la Regione Marche intende assicurare sul territorio regionale, per l'anno 2017, l'erogazione degli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti in continuità con quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/09/2016.

Ai sensi dell' art. 2, co. 1 del suddetto decreto le risorse sono destinate per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando le seguenti tre aree prioritarie di intervento:

a) Attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;

b) Previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari o vicinato sulla base del piano personalizzato;

c) Previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

La quota da destinare agli anziani non autosufficienti viene trasferita agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione degli interventi di "Assegno di cura" e "Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)". Tale competenza è in capo agli Ambiti Territoriali Sociali in ragione della LR n.32/2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia". La LR n.32/2014, avendo, tra l'altro, disciplinato le funzioni e le competenze dei diversi livelli di governo per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, ha attribuito alla Regione l'esercizio della funzione di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo (art.5) mentre agli Ambiti Territoriali Sociali - definiti luogo della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

gestione associata dei servizi sociali - la gestione dei servizi sociali territoriali secondo il principio dell'unitarietà degli interventi sul proprio territorio (art. 7, comma 2) per perseguire gli obiettivi previsti al comma 3 dell'articolo 1 tra cui il mantenimento a domicilio e in famiglia delle persone non autosufficienti e sviluppo dell'autonomia personale (lettera a).

In particolare tali interventi riguardano:

1. Assegno di cura: intervento rivolto ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte di familiari, anche non conviventi, o da parte di assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro. Ai fini dell'erogazione del contributo il processo inizia con la pubblicazione, da parte di ogni ATS, di un Avviso pubblico valido per tutti i Comuni appartenenti all'Ambito, nel quale devono essere specificati i requisiti di accesso, le modalità e la tempistica per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari presso il Punto Unico di Accesso (PUA) o presso l'Ufficio di Promozione Sociale (UPS). L'ATS procede con la formazione di una unica graduatoria di Ambito stilata secondo l'ordine crescente del valore ISEE. Tale graduatoria non dà immediato diritto al contributo bensì alla presa in carico della situazione da parte dell'assistente sociale dell'ambito. L'assistente sociale verifica, tramite visita domiciliare, se vi siano le condizioni di accesso all'assegno quindi procede, a conclusione della fase di analisi, con la stesura del Piano Assistenziale individualizzato (PAI). L'iter si conclude con la sottoscrizione del Patto per l'Assistenza Domiciliare tra il coordinatore di ATS e il beneficiario nel quale vengono individuati i percorsi assistenziali a carico della famiglia, gli impegni a carico dei servizi, le modalità di utilizzo dell'assegno. Si tratta di un contributo mensile di importo pari ad € 200,00 concesso direttamente dall'ATS ai beneficiari. Per l'erogazione della misura di assegno di cura va utilizzato pari e non meno del 30% dell'importo complessivamente messo a disposizione agli Ambiti Territoriali Sociali per gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti.

2. Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): intervento gestito dai Comuni o dagli Ambiti Territoriali Sociali rivolto unicamente ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. Il SAD è costituito da un insieme di interventi di natura socio-assistenziale, tra loro coordinati e integrati, erogati al domicilio del beneficiario volto prevalentemente a soddisfare bisogni essenziali come il governo della casa, la cura della persona, le relazioni umane. L'accesso al SAD avviene previa domanda da presentare al Punto Unico di Accesso (PUA). La valutazione e la correlata presa in carico della persona/famiglia è effettuata dall'assistente sociale dell'ATS con relativa stesura del Patto per l'Assistenza Individualizzato (PAI). Il Servizio SAD discende quindi dalla funzione pubblica di "presa in carico" da parte del Servizio Sociale Professionale e si inserisce all'interno del PAI in forma organica ed integrata, assieme a tutti gli altri servizi/interventi di cui la stessa famiglia beneficia, prima fra tutti, il supporto del Servizio Sociale Professionale. Ogni ATS gestisce il servizio adottando propri regolamenti. Il servizio può essere gestito direttamente dall'ATS oppure affidato a terzi con procedure previste da norme di legge. Ogni regolamento di ATS definisce la percentuale di contribuzione del beneficiario in riferimento all'ISEE. Per lo svolgimento di tale servizio va utilizzato pari e non meno del 30% dell'importo complessivamente messo a disposizione dagli Ambiti Territoriali Sociali per gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti.

Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è proceduto, così come stabilito dalla lettera A (Allegato A) del Decreto del Dirigente della P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" n.12 del 26/07/2017, ad attivare la procedura informale di verifica dell'esistenza o meno di casi di aiuto di stato con la stessa PF "Controlli di secondo livello auditing e società partecipate" (Distinct body), in quanto competente in materia di aiuti di Stato e deputata a "*dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti per la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica*". Nel rispetto della procedura di notifica prevista dall'Allegato A di cui sopra, con mail del referente aiuti di Stato del Servizio Politiche sociali e Sport del 27/10/2017, sono



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

stati trasmessi al Distinct body" l'Allegato B – Scheda di valutazione ex-ante", approvato con Decreto n.12/2017 di cui sopra, insieme alla bozza di atto di concessione al fine di "avviare la preliminare valutazione sulla possibilità che la misura da predisporre costituisca o meno aiuto di Stato". Considerato il tipo di intervento, i beneficiari, le modalità di erogazione, i soggetti coinvolti, la normativa di riferimento, nella succitata mail del 27/10/17 è stato inoltre fatto presente al Distinct body che è parere del referente aiuti di Stato del Servizio Politiche Sociali e Sport, del Responsabile del procedimento e del Dirigente del Servizio che le misure del presente atto non possano ritenersi aiuto di Stato. La funzione degli Ambiti Territoriali Sociali per la gestione degli interventi Assegno di cura e Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) deve considerarsi al contrario di tipo istituzionale e quindi non un'attività economica svolta da imprese.

Esaminati i documenti trasmessi con mail del 27 ottobre di cui sopra, la struttura PF "Controlli di secondo livello auditing e vigilanza partecipata" ha ritenuto opportuno convocare un incontro in data 31/10/2017 per richiedere approfondimenti e precisazioni circa: gli interventi Assegno di cura e Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), il ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali, la presa in carico dei beneficiari, la territorialità del servizio, le procedure del bando, etc.

Alla luce di quanto emerso durante l'incontro del 31 ottobre di cui sopra, si è proceduto ad integrare il presente atto apportando le precisazioni richieste e a ri - trasmetterlo con mail del referente aiuti di stato del Servizio Politiche sociali e Sport del 06/11/2017 alla struttura PF di cui sopra.

Il riparto del Fondo per la non autosufficienza tra gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali viene effettuato, a conferma di quanto già stabilito nella DGR 328/15 sulla base dei seguenti indici:

- numero di persone con 65 e più anni residenti nell'ATS sul totale di persone con 65 anni e più residenti nella regione Marche: attraverso questo indice viene ripartito il 37,50% del finanziamento globale;
- numero di persone con 85 e più anni residenti nell'ATS sul totale di persone con 85 anni e più residenti nella regione Marche: attraverso questo indice viene ripartito il 37,50% del finanziamento globale;
- indice di vecchiaia dell'ATS, ovvero incidenza percentuale del numero di persone con 65 e più anni, sul totale dei residenti dell'ATS; la percentualizzazione per singolo ATS della sommatoria a livello regionale di questi indici costituisce il criterio di riparto del 6,25% del finanziamento globale;
- indice quarta/terza età dell'ATS, ovvero incidenza percentuale del numero di persone con 85 e più anni sul totale delle persone con 65 anni e più residenti nell'ATS; la percentualizzazione per singolo ATS della sommatoria a livello regionale di questi indici costituisce il criterio di riparto del 6,25% del finanziamento globale;
- Kmq complessivi del territorio dell'ATS sul totale dei kmq del territorio regionale; attraverso questo criterio viene ripartito il 12,50% del finanziamento globale.

Al fine di ovviare al trasferimento ministeriale, la LR n. 35/2016 ha autorizzato una specifica anticipazione del Fondo per le non autosufficienza. Tale anticipazione troverà la propria restituzione in corso d'anno corrente da parte degli enti capofila degli ATS, una volta che la Regione Marche avrà accertato il trasferimento del Fondo Nazionale non Autosufficienza da trasferire ai suddetti.

In data 7 settembre 2017 la Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sancito l'Intesa sullo schema di Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro della Salute e il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, di riparto del Fondo per le non autosufficienza per il 2017.

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2 dello schema di Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui sopra, la Regione Marche intende destinare le risorse FNA 2017 per il 50% per gli interventi a favore degli "Anziani non autosufficienti" e per il 50% per gli interventi a favore della "Disabilità gravissima".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si specifica che, ai sensi di quanto stabilito dal punto 6) della DGR 1578/16 non è ammissibile l'utilizzo delle risorse per il finanziamento degli interventi di cui all'Allegato C) alla medesima delibera, quali ad esempio *Punti Unici di Accesso (PUA)*, *Piano di Assistenza Individualizzato (PAI)*, *Unità Valutative Multidisciplinari (UVM)*.

Lo stanziamento per l'avvio della realizzazione di tale intervento previsto per l'anno 2017 ammonta complessivamente ad € 4.740.000,00 costituito interamente dalla quota in anticipazione del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze 2017 di cui sopra. Tale stanziamento e le ulteriori disponibilità che dovessero reperirsi per le medesime finalità e per la medesima annualità vengono ripartite in maniera proporzionale alle richieste ammesse a finanziamento.

Il suddetto stanziamento pari ad € 4.740.000,00 viene trasferito in anticipazione agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali nell'anno 2017, che provvedono poi a liquidare le somme agli aventi diritto.

Trattasi, pertanto, di obbligazione esigibile nell'anno 2017.

Le risorse da destinare a tale intervento pari complessivamente ad € 4.740.000,00 afferiscono al bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 nello specifico per l'importo di € 3.357.802,79 al capitolo n. 2120330001 e per l'importo di € 1.382.197,21 ai capitoli nn. 2120330002 e 2120330003 rispettivamente per € 1.060.096,31 ed € 322.100,90.

Le suddette risorse risultano inoltre coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011 come richiesto con nota ID n. 12349759 del 04/10/2017.

Con DGR n. 1316 del 13/11/2017 la Giunta Regionale ha chiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Criteri attuativi e modalità di utilizzo del Fondo per gli anziani non autosufficienti - annualità 2017". Il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 24/11/2017, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 3, della L.R. 4/2007, ha espresso parere favorevole (parere n.56/2017).

Con la medesima deliberazione è stato richiesto anche il parere alla Commissione Consiliare competente, la quale nella seduta n.92 del 07/12/2017 ha espresso il proprio parere favorevole sui contenuti della presente deliberazione (parere n.83/2017) ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. 49/2013.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Gianluca Casuso)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 4.740.000,00 a carico dei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, con riferimento alla disponibilità già attestata con DGR n. 1316 del 13/11/2017 per il medesimo importo come segue:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- € 3.357.802,79 al capitolo 2120330001;
- € 1.060.096,31 al capitolo 2120330002;
- € 322.100,90 al capitolo 2120330003;

Il responsabile della PO
Controllo Contabile della Spesa 2.
(Federico Ferretti)

14/12/17

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Santarelli)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Gicaldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

FONDO PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**Criteri di riparto e modalità di utilizzo****1. Premessa**

Ai sensi dell'art.23 della L.R. n. 32 del 01/12/2014 "*Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia*" è istituito il *Fondo per gli anziani non autosufficienti*, costituito dal Fondo nazionale di settore di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007*), da stanziamenti statali non vincolati, da risorse regionali e da risorse di altri soggetti pubblici e privati. L'articolo 23 della LR n. 32 di cui sopra (comma 2) stabilisce inoltre che tale fondo "*è destinato al finanziamento delle prestazioni e dei servizi sociali forniti dai soggetti pubblici e privati autorizzati, e in particolare all'attivazione e al rafforzamento di servizi socio-assistenziali atti prevalentemente a favorire, anche attraverso servizi di sollievo alla famiglia, l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.*"

La gestione degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti avviene nel rispetto delle priorità riportate nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 26/09/2016 e negli atti di programmazione che riguardano:

- a) attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
- b) previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari o vicinato sulla base del piano personalizzato;
- c) previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

La Regione adotta, con il presente atto e nell'ambito della cornice nazionale e regionale di riferimento finalizzata al potenziamento del sistema delle cure domiciliari, un programma di intervento contenente misure per il concorso alle spese sostenute dalle famiglie per la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente e ad interventi di potenziamento complessivo del sistema delle cure domiciliari.

2. Finalità complessiva degli interventi

Finalità complessiva degli interventi finanziabili con il Fondo per gli anziani non autosufficienti è l'attivazione e il rafforzamento di servizi socio-assistenziali volti prevalentemente a favorire, anche attraverso servizi di sollievo alla famiglia, l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente. Gli interventi di cui al presente atto riguardano:

1. Prosecuzione e stabilizzazione della misura *Assegno di cura* rivolta ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte di familiari, anche non conviventi, o da parte di assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro. Per l'attuazione della misura di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

assegno di cura va utilizzato pari e non meno del 30% dell'importo complessivamente messo a disposizione degli Ambiti Territoriali Sociali;

2. Potenziamento del *Servizio di Assistenza Domiciliare* (SAD) gestito dai Comuni/Ambiti Territoriali Sociali, rivolto unicamente ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. Per lo svolgimento di tale servizio va utilizzato pari e non meno del 30% dell'importo complessivo messo a disposizione degli Ambiti Territoriali Sociali.

Le tipologie di intervento di seguito illustrate sono costruite all'interno delle finalità sopra riportate.

3. Tipologie di intervento

3.a **ASSEGNO DI CURA**

L'intervento prevede la prosecuzione della misura di *Assegno di cura* rivolta ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte dei familiari, anche non conviventi, o da parte di assistente domiciliare in possesso di regolare contratto di lavoro.

3.a.1 **Destinatari**

Sono destinatari dell'*assegno di cura* gli anziani non autosufficienti le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni nell'ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare denominato "*Piano Assistenziale Individualizzato*" (PAI) predisposto dal Servizio Sociale di residenza o domicilio, in accordo con le Unità Valutative Integrate per i casi di particolare complessità. Si specifica che - ai sensi di quanto riportato nel "*Patto per l'assistenza*" di cui al punto 3.a.4 - gli assistenti familiari dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura sono tenuti all'iscrizione all'*Elenco regionale degli Assistenti familiari* (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito c/o i CIOF Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio. Eventuali altri albi o elenchi non hanno alcuna rilevanza: a tal fine si richiama la normativa regionale sull'Accreditamento dei Servizi per il lavoro (LR 2/2005, DGR n. 1583 del 25/11/2013 rettificata con DGR n. 546 del 12/05/2014 e relative procedure operative di cui al DDPF n. 27/SIM del 18/02/2014).

La persona anziana assistita deve, alla data indicata nel bando (cfr. 3.a.4) emanato dall'Ambito Territoriale Sociale di riferimento:

- aver compiuto 65 anni;
- essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
- aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell'indennità di accompagnamento (non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento); vige, in ogni caso, l'equiparabilità dell'*assegno per l'assistenza personale continuativa* erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'*indennità di accompagnamento* dell'INPS e alternativo alla stessa misura;
- essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali delle Marche ed ivi domiciliata (non saranno accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla l.r. 20/2002 e l.r. 20/2000). In caso di anziani residenti nelle Marche ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la regione Marche;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- usufruire di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di riferimento, assieme all'*Unità Valutativa Integrata* (UVI) di cui l'assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità. L'UVI è infatti l'organismo tecnico-professionale deputato alla valutazione del bisogno assistenziale socio-sanitario del cittadino prevalentemente anziano, che richiede l'ammissione in servizi di cura domiciliari, oltre che in strutture residenziali.

3.a.2 Entità del contributo economico

L'entità dell'assegno di cura è pari a € 200,00 mensili e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni o scorrimenti; non costituisce vitalizio, ma supporto personalizzato nell'ambito del *Piano Assistenziale Individualizzato* (PAI). Al termine dei 12 mesi la graduatoria di Ambito Territoriale Sociale viene ricostituita nel rispetto delle modalità di cui al punto f) della successiva parte dedicata alla valutazione.

3.a.3 Requisiti e modalità di accesso

Per accedere all'assegno di cura è necessario presentare, assieme alla modulistica prevista dal bando:

- certificazione di invalidità al 100%;
- possesso dell'indennità di accompagnamento;
- indicatore della situazione economica equivalente - ISEE (valutazione DSU).

Oltre all'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita, possono presentare domanda di accesso all'assegno di cura:

- i familiari o soggetti delegati;
- il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore) in caso di incapacità temporanea o permanente.

La domanda va presentata presso il *Punto Unico di Accesso* (PUA) laddove esistente e di facile accesso, o presso l'*Ufficio di Promozione Sociale* (UPS) dell'Ambito Territoriale Sociale che costituisce l'unico punto di accesso alla rete degli interventi sanitari, sociali e di integrazione socio-sanitaria attraverso la costituzione di luoghi ben individuabili dai cittadini, capaci di offrire informazioni e risposte ai bisogni complete e orientate alla domanda specifica.

Nel caso di utenti che già usufruiscono di assegno di cura, o che negli anni precedenti erano stati inseriti in graduatoria, occorrerà presentare:

- attestazione ISEE aggiornata sulla base dei criteri del bando per permettere la verifica del mantenimento dei requisiti economici di accesso e stato della famiglia ai fini dell'aggiornamento contestuale della graduatoria;
- copia del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

Si specifica che la misura di *Assegno di cura* è incompatibile con il servizio SAD di cui alla presente delibera e con l'intervento *Home Care Premium* effettuato dall'INPS; è inoltre alternativo all'intervento di *Assistenza Domiciliare Indiretta* indirizzato ai soggetti over 65 anni in situazione di "particolare gravità" e agli interventi concernenti la "Disabilità gravissima" (DGR 1120/2017).

In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di due assegni utilizzando come titolo di precedenza l'età maggiore e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale in merito alla gravità delle condizioni di salute e del conseguente maggiore bisogno di assistenza.

L'assegno di cura si interrompe nei seguenti casi:

- l'assegnatario viene inserito in maniera permanente presso una struttura residenziale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- accesso del beneficiario al servizio SAD di cui alla presente delibera (i beneficiari del SAD possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno pertanto decorrerà dal momento di interruzione del SAD successivo all'approvazione della graduatoria);
- venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi nell'ambito del *Piano di Assistenza Individualizzato* e del *Patto per l'Assistenza*;
- venir meno delle condizioni di accesso e, in genere, delle finalità previste dall'intervento;
- rinuncia scritta del beneficiario;
- decesso del beneficiario.

L'assegno di cura viene sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.

E' autorizzato a riscuotere l'assegno:

- nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere: l'anziano stesso indicato come beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata;
- nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (*amministratore di sostegno, tutore, curatore*).

3.a.4 Procedure di gestione del contributo

Pubblicazione del bando

Il Coordinatore dell'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale informa la cittadinanza sulla possibilità di accedere alla misura di Assegno di cura attraverso un **Avviso pubblico** nel quale dovranno essere specificate le caratteristiche e gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'assegno di cura, criteri di accesso, modalità, tempi e luoghi per la presentazione della domanda.

Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria

Seguirà una fase istruttoria che terminerà con la predisposizione di un'unica graduatoria di Ambito Territoriale Sociale delle domande ammissibili redatta sulla base del minor reddito ISEE e dell'età maggiore in caso di pari ISEE e approvata dal Comitato dei Sindaci. Tale graduatoria non dà immediato accesso al contributo, bensì alla presa in carico della situazione da parte dell'assistente sociale dell'Ambito e alla successiva verifica circa la possibilità di accesso all'assegno, previa stesura di un *Piano di Assistenza Individualizzato* (PAI) e di un *Patto per l'Assistenza domiciliare* sottoscritto dal Coordinatore dell'Ambito con la famiglia che assiste l'anziano o l'anziano stesso.

Valutazione e sottoscrizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e del Patto per l'Assistenza Domiciliare

Terminata la fase della graduatoria, che di per sé non dà immediato accesso al contributo, si passa alla fase successiva di analisi della situazione e di costruzione del rapporto di collaborazione tra la famiglia e i servizi entro la quale si situa la contribuzione economica; tale contribuzione costituisce, infatti, un servizio aggiuntivo al sistema delle cure domiciliari e non un semplice intervento di sostegno al reddito. Il percorso è il seguente:

- a) Il Coordinatore dell'Ambito, una volta definita la graduatoria in base al reddito, affida la competenza della valutazione dei casi, partendo dal primo in graduatoria, all'assistente sociale dell'Ambito o del Comune capofila;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) L'assistente sociale verifica, tramite visita domiciliare, la presenza delle condizioni operative che consentono la sottoscrizione del *Patto per l'assistenza domiciliare* da sottoscrivere a cura delle parti. L'assistente sociale può avvalersi delle professionalità che compongono l'UVI, di cui lo/la stesso/a fa parte, nel caso di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la presenza di competenze sanitarie;
- c) A conclusione della fase di analisi, l'assistente sociale provvede alla stesura del *PAI* o al suo aggiornamento in caso di soggetti già presi in carico dalla stessa o dai servizi competenti. Nell'ambito del *PAI* verranno esplicitati i requisiti che consentiranno l'accesso all'assegno di cura; il Coordinatore di Ambito sottoscriverà quindi, con i destinatari dell'assegno, il *Patto per l'assistenza* nel quale vengono individuati i percorsi assistenziali a carico della famiglia, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di vita da garantire e le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura assieme alla tempistica di concessione dello stesso; il *Patto per l'assistenza* dovrà inoltre riportare l'impegno formale da parte dell'assistente familiare dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura ad iscriversi all'*Elenco regionale degli Assistenti familiari* (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito c/o i CIOF *Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi* dalla concessione del beneficio. Eventuali altri albi o elenchi non hanno alcuna rilevanza: a tal fine si richiama la normativa regionale sull'Accreditamento dei Servizi per il lavoro (LR 2/2005, DGR n. 1583 del 25/11/2013 rettificata con DGR n. 546 del 12/05/2014 e relative procedure operative di cui al DDPF n. 27/SIM del 18/02/2014);
- d) L'assistente sociale, in collaborazione con le professionalità comprese nell'UVI, garantisce periodicamente momenti programmati di verifica del *PAI* e di rispetto delle indicazioni riportate nel *Patto* sottoscritto con i destinatari del contributo al fine di valutare l'efficacia dell'intervento e di verificare la possibilità di eventuali cambiamenti in corso d'opera, in ordine dell'appropriatezza del contributo;
- e) Nel caso di un numero di assegni disponibili inferiori rispetto alle domande pervenute, il Coordinatore di Ambito può proseguire nello scorrimento della graduatoria per reddito ISEE (ed età maggiore in caso di pari ISEE), laddove si presentino uscite di utenti da questa tipologia di offerta o per decesso o per sopraggiunta inappropriatezza;
- f) La graduatoria dura un anno ed è approvata dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale.

Vige l'obbligo di **gestione in forma associata** della misura di *Assegno di cura*, sia per quanto concerne l'approvazione (ed eventuale scorrimento) della graduatoria unica di Ambito, sia per quanto attiene alle procedure di liquidazione dei beneficiari finali; in tal senso, le risorse trasferite dalla Regione Marche agli Ambiti Territoriali Sociali devono essere gestite direttamente dagli ATS attraverso i rispettivi Enti capofila, evitando trasferimenti agli Enti locali ricadenti nell'Ambito; la gestione della quota assegnata da parte dell'Ente capofila dell'Ambito dovrà quindi essere effettuata attraverso istituzione di apposite sezioni del proprio Bilancio intestate all'Ambito, evitando trasferimenti agli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Sociale. Le risorse andranno liquidate ai beneficiari finali con la massima sollecitudine.

Gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad attivare controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE pervenute ai sensi della normativa vigente.

3.b **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)**

Accanto alla prosecuzione della misura di *Assegno di cura* alle famiglie che svolgono attività assistenziale agli anziani non autosufficienti, i presenti criteri intervengono anche per orientare l'utilizzo della quota parte del Fondo per gli anziani non autosufficienti, che dovrà essere non inferiore al 30% dell'importo complessivo trasferito agli Ambiti Territoriali Sociali, per la stabilizzazione dei *Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD)* ge-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

stiti dagli Ambiti e rivolti unicamente agli anziani ultrasessantacinquenni in condizioni di parziale o totale non autosufficienza. In tale contesto, la quota SAD di cui alla presente delibera va finalizzata a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambito familiare e sociale migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia di appartenenza. L'intervento è finalizzato, altresì, ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in Case di Riposo e Residenze Protette.

L'accesso al SAD avviene previa domanda da presentare al PUA; la valutazione del caso è effettuata dall'assistente sociale dell'ATS con eventuale coinvolgimento dell'UVI per i casi di maggiore complessità assistenziale con relativa stesura del PAI.

Al fine di verificare la stabilizzazione dell'offerta ogni Ambito Territoriale Sociale predispone un progetto di utilizzo della quota parte dei fondi destinati ai *Servizi di Assistenza Domiciliare* (SAD) da inserire all'interno del Piano attuativo annuale di Ambito, come capitolo a parte. Trattandosi di finanziamenti finalizzati alla stabilizzazione di servizi socio-assistenziali il progetto di utilizzo, elaborato dal Coordinatore di ATS, dovrà indicare in particolar modo i percorsi di miglioramento qualitativo del Servizio in termini di estensione temporale dello stesso, di eventuali prestazioni aggiuntive, di formazione e aggiornamento del personale impiegato nel servizio, di supervisione delle attività e ulteriori indicatori di qualità.

In caso di scelta orientata al potenziamento del servizio avviato occorrerà indicare nel progetto di utilizzo le percentuali di incremento dell'offerta che si intendono raggiungere nel corso dell'anno attraverso indicatori relativi al numero di anziani in più che si intendono assistere e il personale sociale in più messo a disposizione.

La connotazione organizzativa del SAD a livello di Ambito prevede obbligatoriamente la gestione associata dello stesso, che andrà progressivamente realizzata (laddove non ancora attuata) attraverso:

1. Regolamento Unico per la gestione associata del SAD;
2. Eguale soglia minima ISEE di compartecipazione al costo del servizio;
3. Graduatorie e liste uniche di attesa.

A decorrere dal 01/01/2016 la gestione associata del SAD è diventato un obbligo su tutto il territorio regionale e pertanto dovranno essere adottate tutte le procedure affinché tale modalità di gestione diventi operativa. Le risorse trasferite dalla Regione Marche agli Ambiti Territoriali Sociali dovranno essere gestite direttamente dagli Ambiti tramite i rispettivi Enti capofila evitando trasferimenti agli Enti locali ricadenti nell'ATS, attraverso:

- a) programmazione con deliberazione del Comitato dei Sindaci dell'ATS e inserimento del "Progetto SAD" nel Piano attuativo dell'annualità di riferimento;
- b) gestione della quota assegnata da parte dell'Ente capofila dell'ATS attraverso istituzione di apposite sezioni del proprio Bilancio intestate all'Ambito, evitando trasferimenti agli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Sociale.

4. Criteri di riparto

Il riparto del Fondo per la non autosufficienza tra gli Ambiti Territoriali Sociali viene effettuato, a conferma di quanto già stabilito con DGR 328/15 sulla base dei seguenti indici:

- f) numero di persone con 65 e più anni residenti nell'ATS sul totale di persone con 65 anni e più residenti nella regione Marche: attraverso questo indice viene ripartito il 37,50% del finanziamento globale;
- g) numero di persone con 85 e più anni residenti nell'ATS sul totale di persone con 85 anni e più residenti nella regione Marche: attraverso questo indice viene ripartito il 37,50% del finanziamento globale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- h) indice di vecchiaia dell'ATS, ovvero incidenza percentuale del numero di persone con 65 e più anni, sul totale dei residenti dell'ATS; la percentualizzazione per singolo ATS della sommatoria a livello regionale di questi indici costituisce il criterio di riparto del 6,25% del finanziamento globale;
- i) indice quarta/terza età dell'ATS, ovvero incidenza percentuale del numero di persone con 85 e più anni sul totale delle persone con 65 anni e più residenti nell'ATS; la percentualizzazione per singolo ATS della sommatoria a livello regionale di questi indici costituisce il criterio di riparto del 6,25% del finanziamento globale;
- j) Km² complessivi del territorio dell'ATS sul totale dei km² del territorio regionale; attraverso questo criterio viene ripartito il 12,50% del finanziamento globale.

5. Controlli, verifiche e valutazioni

La Regione Marche attiva controlli per monitorare l'utilizzo dei fondi nelle modalità di cui sopra; in tali circostanze gli Ambiti Territoriali Sociali e gli enti locali saranno chiamati a fornire tutte le informazioni richieste. La Regione Marche provvederà al monitoraggio periodico del percorso di stabilizzazione dell'offerta assistenziale *Assegno di cura* e *SAD*. I dati raccolti vengono messi a disposizione del "Tavolo regionale permanente di monitoraggio" a cui partecipano i soggetti o loro delegati firmatari del protocollo regionale sull'attuazione degli indirizzi programmatici nel settore delle politiche sociali e socio-sanitarie sottoscritto dalla Regione Marche con le Segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil e delle OO.SS regionali dei pensionati Spi-Cgil, FNP- Cisl, UILP-Uil il 4 giugno 2008. Tali dati inoltre sono messi a disposizione anche dei "Tavoli permanenti di monitoraggio di Ambito Territoriale" a cui partecipano i Coordinatori di Ambito, i Direttori di Distretto e i referenti territoriali dei soggetti firmatari o loro delegati.